

Causa Cherif e altri c. Italia – Seconda Sezione – sentenza 7 aprile 2009 (ricorso n. 1860/07)

L'espulsione dello straniero ordinata dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato può in astratto comportare la violazione dell'art. 3 CEDU e dell'art. 1 del Protocollo addizionale n. 7 solo se lamentata dalla persona direttamente colpita dall'espulsione. Se il ricorso di quest'ultima è irricevibile per difetti formali, esso deve essere radiato dal ruolo e non può essere coltivato da altri ricorrenti.

L'espulsione dello straniero ordinata dal ministro dell'interno per motivi di ordine pubblico e di sicurezza dello Stato non viola l'art. 8 CEDU, in materia di diritto alla vita privata e familiare - la cui ingiustificata compressione può essere in astratto lamentata anche dal coniuge e dal fratello dell'espulso - se quest'ultimo ha precedenti penali tali da motivare la valutazione per cui la sua permanenza sul suolo dello stato ospitante rappresenti una minaccia per la sicurezza pubblica.

Fatto. La vicenda trae origine dal ricorso di due cittadini tunisini, i sig.ri Foued Ben Fitouri Cherif e Kais Cherif, e da una cittadina italiana moglie del primo ricorrente, i quali lamentavano la violazione degli artt. 3, 6, 8, 13 e 34 della Convenzione, nonché dell'art. 1 Prot. n. 7 CEDU, in riferimento alla messa in esecuzione della decisione di espellere il primo ricorrente.

In particolare, con decreto del 4 gennaio 2007, il ministro degli interni ordinava l'espulsione del primo ricorrente verso la Tunisia, in applicazione delle disposizioni del decreto-legge n. 144 del 2005, in quanto ritenuto collegato ad organizzazioni o attività terroristiche islamiche. Di conseguenza, veniva revocato il permesso di soggiorno di cui era titolare.

La ricorrente e il secondo ricorrente, in data 11 gennaio 2007, presentavano alla Corte una domanda di provvedimento urgente, ai sensi dell'art. 39 del Regolamento, che veniva respinta.

Ad una data non precisata, la ricorrente si rivolgeva al Tar Lazio per chiedere l'annullamento del decreto di espulsione, previa sospensiva. Tale istanza veniva respinta dal Tar, stante il difetto di legittimazione ad agire della ricorrente; inoltre, il giudice amministrativo evidenziava come l'interesse dello Stato alla sicurezza nazionale fosse prevalente rispetto all'interesse particolare dei ricorrenti.

Le autorità tunisine, inoltre, a fronte delle lamentate violazioni esposte circa le torture subite dal primo ricorrente in Tunisia, fornivano rassicurazioni sia in merito all'equità del processo sia al diritto di ricevere visite.

La ricorrente e il secondo ricorrente hanno quindi proposto ricorso alla Corte EDU e, invocando gli articoli 3, 6, 13 e 34, nonché dell'art. 1 Prot. n. 7 CEDU, deducevano: 1) che l'espulsione dello Cherif era stata eseguita nonostante questi corresse il rischio di essere sottoposto a trattamenti inumani in Tunisia; 2) che Cherif era stato vittima in Tunisia di un diniego di giustizia; 3) l'impossibilità per Cherif di impugnare dinanzi agli organi giudiziari interni il provvedimento di espulsione; 4) che le modalità di esecuzione dell'espulsione avevano leso il loro diritto di ricorso individuale. Inoltre, essi lamentavano altresì che l'espulsione di Cherif verso la Tunisia aveva violato il loro diritto al rispetto della vita familiare di cui all'articolo 8 CEDU.

Diritto. La Corte ha preliminarmente disposto la cancellazione del ricorso dal ruolo, ai sensi dell'art. 37, par. 1, lettere a) e/o c), CEDU, in riferimento alla richiesta introdotta in nome del primo ricorrente stante la sua irricevibilità per difetti formali.

Relativamente alla lamentata violazione degli artt. 3, 6, 13 e 34, nonché dell'art. 1 Prot. n. 7 CEDU, la Corte ha ricordato che l'art. 34 impone che il ricorrente sia stato effettivamente danneggiato dalla violazione dedotta in giudizio. Nel caso di specie, si rilevava che tanto l'esecuzione del decreto di espulsione quanto i presunti maltrattamenti subiti in Tunisia avevano avuto come unico destinatario il primo ricorrente. Pertanto, stante la mancanza del requisito di "vittima" in capo alla ricorrente ed

al secondo ricorrente, la Corte ha respinto tale motivo di ricorso, ai sensi dell'articolo 35 paragrafi 3 e 4 della Convenzione.

La Corte si è quindi pronunciata unicamente sulla violazione dell'art. 8 CEDU, riconoscendo in tal caso la legittimazione ad agire degli istanti. In particolare, la Corte, richiamando i criteri per l'accertamento della necessità e della proporzionalità della misura dell'espulsione, enunciati nelle sentenze *Boultif c. Svizzera* e *Üner c. Paesi Bassi*, ha ritenuto che l'articolo 8 non fosse stato violato.

Nel caso di specie, infatti, è risultato che le esigenze sottese al rispetto della vita familiare della ricorrente e del secondo ricorrente avevano sì subito un'ingerenza da parte dello Stato, ma essa non risultava affatto sproporzionata alla luce degli obiettivi perseguiti, vale a dire la protezione della sicurezza e dell'ordine pubblico e la prevenzione dei reati.

Si segnala, infine, l'opinione parzialmente dissenziente dei giudici Tulkens, Joûène e Popović i quali ritengono che la messa in esecuzione della decisione di espellere il ricorrente ha violato l'articolo 8 CEDU. In particolare, questi giudici hanno affermato che la motivazione alla base di tale decisione si fonda su meri sospetti, non supportati da dati certi e solidi.